

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”, in particolare l’articolo 21, commi 11 e 12, che consente la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 62-quater del Testo unico accise, effettuata nel territorio nazionale, solo da parte dei soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 2, del medesimo Testo unico accise;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l’articolo 3-nonies, comma 2, che inserisce, dopo l’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’articolo 62-quater.1 rubricato “Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina”;

VISTO l’articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in particolare:

- il comma 1, che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
- il comma 2, il quale stabilisce che sono obbligati al pagamento dell’imposta: a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale; b) l’importatore, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi; c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dall’articolo 62-quater.1 per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell’Unione europea;
- i commi 3 e 4 i quali prevedono che:

IL DIRETTORE GENERALE

- il soggetto che intende fabbricare i prodotti della specie nonché il rappresentante fiscale designato dal soggetto cedente i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- a tale fine i suindicati soggetti presentano alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che il fabbricante intende realizzare oppure che il rappresentante fiscale, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il comma 5, il quale stabilisce che “Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.”;
- il comma 16, il quale dispone che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 nei confronti rispettivamente del fabbricante e del rappresentante fiscale; le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili, e che con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare le disposizioni di attuazione dell'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 per la regolare distribuzione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Ambito applicativo e definizioni

1. La presente determinazione disciplina il regime della commercializzazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione nei confronti del fabbricante, del rappresentante fiscale e del soggetto depositario di cui rispettivamente ai commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili, nonché le ulteriori prescrizioni per la prestazione della cauzione.

2. Ai fini della presente determinazione si intende per:

- a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) «prodotti che contengono nicotina», prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
- c) «soggetto obbligato», il fabbricante o l'importatore o il rappresentante fiscale - avente sede nel territorio nazionale - del soggetto cedente, dei prodotti che contengono nicotina, obbligato al pagamento dell'imposta o il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina provenienti da uno Stato dell'Unione Europea;
- d) «deposito», il sito (luogo) in cui vengono ottenuti (realizzati) o introdotti i prodotti che contengono nicotina, destinati ad essere forniti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ai diretti consumatori, alla cessione in altri Stati membri dell'Unione europea, all'esportazione;
- e) «fabbricante», il soggetto autorizzato che realizza nel territorio nazionale i prodotti che contengono nicotina;
- f) «importatore», il soggetto che introduce nel territorio nazionale i prodotti che contengono nicotina provenienti da paesi terzi;
- g) «soggetto cedente», il soggetto che adempie al pagamento dell'imposta e agli obblighi previsti dall'articolo 62-quater.1 per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale per i prodotti che contengono nicotina provenienti da un altro Stato dell'Unione europea;

IL DIRETTORE GENERALE

- h) «rappresentante fiscale», il soggetto avente sede nel territorio nazionale nominato dal soggetto cedente i prodotti che contengono nicotina provenienti da un altro Stato dell'Unione europea e li fornisce nel territorio italiano ai punti vendita;
- h-bis) «depositario», il soggetto avente sede nel territorio nazionale, preventivamente autorizzato all'istituzione e alla gestione di un deposito che può solo ricevere i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione Europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale;
- i) «periodo di imposta», il periodo pari ad un mese per il quale è dovuta l'imposta gravante sui prodotti che contengono nicotina realizzati nello stesso periodo;
- l) «codice di imposta», il codice assegnato dall'Agenzia a ciascun deposito e a ciascun rappresentante fiscale;
- m) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti che contengono nicotina sono ceduti alle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ovvero agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 dell'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- n) «prodotto giacente», il numero delle confezioni di prodotti contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater.1 comma 1 rimanenti nell'impianto e risultanti dai registri di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4;
- o) «punti vendita», le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ovvero agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 dell'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- p) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Autorizzazione al fabbricante di prodotti che contengono nicotina

1. Il soggetto che intende fabbricare nel territorio nazionale i prodotti che contengono nicotina presenta all'Agenzia una istanza in forma telematica recante:

- a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
- c) l'ubicazione del deposito, in particolare il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende realizzare i prodotti che contengono nicotina;
- d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito;
- e) la denominazione e il contenuto dei prodotti che intende realizzare nel deposito muniti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10, del Testo unico delle accise, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, di tutto il prodotto mediamente in giacenza nel deposito in dodici mesi solari, stimato al momento dell'istanza, nonché dell'importo pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta di consumo, calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dovuta sul prodotto giacente dichiarato;

IL DIRETTORE GENERALE

- g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:
- 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
 - 2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
 - 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
 - 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
 - 5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
 - 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
 - 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
- h) la comunicazione, qualora si intenda effettuare la vendita a distanza dei prodotti che contengono nicotina ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, concernente le modalità, gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva al medesimo soggetto istante, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti;
- i) l'impegno a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.

3. Alla domanda è allegata la planimetria del deposito da adibire alla realizzazione dei prodotti che contengono nicotina.

4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, verifica i dati dichiarati ai sensi del comma 1, lettera f), accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:

- a) controllare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
- c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti che contengono nicotina;
- d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

5. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.

6. Entro quindici giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Agenzia, il

IL DIRETTORE GENERALE

soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell'articolo 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna all'Agenzia della cauzione, l'Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione ovvero il provvedimento di diniego.

7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio dell'attività di produzione nel luogo autorizzato per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del fabbricante al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.

8. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l'Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito.

9. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all'articolo 3.

Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione il venir meno, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento dei locali adibiti a deposito. Costituisce altresì causa di revoca dell'autorizzazione la violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, di cui rispettivamente agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1.

ARTICOLO 2-bis

Autorizzazione al depositario di prodotti che contengono nicotina

1. Il soggetto avente sede nel territorio nazionale che intende effettuare l'immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina di cui all'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, provenienti da uno Stato dell'Unione Europea, attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite, agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, presenta all'Agenzia una istanza in forma telematica recante:

- a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
- c) l'ubicazione del deposito, in particolare il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende ricevere i prodotti che contengono nicotina;
- d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito;
- e) la denominazione e il contenuto dei prodotti provenienti da Stati dell'Unione Europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale muniti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10, del Testo unico delle accise, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, di tutto il prodotto mediamente in giacenza nell'impianto in dodici mesi solari, stimato al momento dell'istanza, nonché dell'importo pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta di consumo, calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dovuta sul prodotto giacente dichiarato;

IL DIRETTORE GENERALE

- g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:
- 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
 - 2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
 - 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
 - 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
 - 5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
 - 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
 - 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
- h) la comunicazione, qualora si intenda effettuare la vendita a distanza dei prodotti che contengono nicotina ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, concernente le modalità, gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva al medesimo soggetto istante, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti;
- i) l'impegno a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.

3. Alla domanda è allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito dei prodotti che contengono nicotina.

4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, verifica i dati dichiarati ai sensi del comma 1, lettera f), accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:

- a) controllare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
- c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti che contengono nicotina;
- d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

5. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.

6. Entro quindici giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Agenzia, il

IL DIRETTORE GENERALE

soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell'articolo 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna all'Agenzia della cauzione, l'Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione ovvero il provvedimento di diniego.

7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del depositario al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.

8. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l'Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito.

9. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all'articolo 3.

Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione il venir meno, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento dei locali adibiti a deposito. Costituisce altresì causa di revoca dell'autorizzazione la violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, di cui rispettivamente agli articoli 6-bis, comma 7, e 7, comma 1.

ARTICOLO 3

Cauzione

1. Il soggetto istante di cui agli articoli 2 e 2-bis entro 15 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

2. La cauzione è rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ha validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia continua ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza. In mancanza, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-quater.1, comma 6, del Testo unico delle accise. Nei casi di constatata grave violazione l'Agenzia può disporre con provvedimento di urgenza la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.

3. L'importo della cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta di consumo gravante su tutto il prodotto mediamente in giacenza nel deposito nei dodici mesi solari precedenti alla data del primo gennaio di ciascun anno, imposta calcolata applicando al prodotto giacente suindicato l'imposta unitaria di cui all'articolo 62-quater.1 comma 1. Il soggetto autorizzato provvede all'adeguamento annuale entro 30 giorni dal termine suindicato.

4. L'importo della cauzione di cui al comma 3 non può essere inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Il soggetto autorizzato provvede all'adeguamento annuale entro 30 giorni dal termine indicato.

Articolo 3-bis Cauzione sui prodotti trasportati

1. Il soggetto autorizzato mittente di cui agli articoli 2 e 2-bis presta all'Agenzia una cauzione a garanzia dell'imposta di consumo gravante sui prodotti che contengono nicotina trasportati in regime sospensivo, secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. La cauzione, valida in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, deve essere prestata entro cinque giorni prima di ciascuna spedizione nella misura del 100 per cento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti trasportati.

ARTICOLO 4 Modalità di presentazione delle istanze di inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti che contengono nicotina

1. I prodotti che contengono nicotina sono inseriti nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, dell'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, ai fini dell'assegnazione del codice univoco di commercializzazione. I prodotti devono essere conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni emanate dal Ministero della salute in tema di regolamento 18 dicembre 2008 n.1272/2008 (CLP), sui contenuti massimi di nicotina e sulle modalità di confezionamento.
2. Prima della commercializzazione, il soggetto obbligato invia all'Agenzia, in via telematica, una istanza di inserimento dei prodotti che contengono nicotina nella tabella di cui al comma 1, contenente necessariamente i seguenti elementi:
 - indicazioni del richiedente (fabbricante, importatore dei prodotti che contengono nicotina, rappresentante fiscale o depositario);
 - documentazione che certifichi la registrazione del marchio, oppure atto con il quale l'impresa titolare del marchio conceda l'utilizzo al soggetto che inoltra l'istanza (se diverso); in caso di marchio non registrato apposita autodichiarazione in tal senso;
 - denominazione della marca di prodotto che si intende commercializzare, che deve essere corrispondente a quella riportata sulla confezione di vendita al pubblico;
 - partita IVA del fabbricante dei prodotti che contengono nicotina, rappresentante fiscale o depositario;
 - la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico;
 - caratteristiche della confezione (peso in grammi);
 - paese d'origine della confezione;
 - ragione sociale e sede legale del fabbricante, importatore dei prodotti che contengono nicotina, rappresentante fiscale o depositario;
 - campioni di *packaging*, sotto forma di stesi grafici e confezioni, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per consentire la valutazione della conformità dei confezionamenti destinati alla vendita al pubblico rispetto alla normativa vigente in materia;

IL DIRETTORE GENERALE

- caratteristiche del prodotto (scheda tecnica contenente le relative specifiche, livello di concentrazione di nicotina dichiarato dal produttore per ciascun prodotto contenuto nella confezione);
- la tipologia di prodotto, il numero dei pezzi a confezione e il peso in grammi.

3. All'istanza di cui al comma 2 il soggetto obbligato allega una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti che i prodotti che intende commercializzare sono conformi alle disposizioni vigenti.

4. È consentito ai fabbricanti, importatori, rappresentanti fiscali o depositari richiedere, per motivi commerciali, una preventiva autorizzazione, rispetto all'effettiva istanza di inserimento nella tabella di commercializzazione anticipando, a mezzo PEC, gli stesi grafici, da utilizzare nella fase di produzione.

5. L'Agenzia assegna ai prodotti contenenti nicotina un codice univoco di commercializzazione comunicandolo al soggetto obbligato e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 5

Sistema di stoccaggio e obblighi del fabbricante e del depositario

1. Il deposito è dotato di distinte aree o spazi destinati allo stoccaggio esclusivo e separato di prodotti che contengono nicotina destinati al territorio nazionale e di prodotti che contengono nicotina destinati ad altri Stati.

2. Il fabbricante e il depositario comunicano mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi le marche dei prodotti che contengono nicotina e il numero delle confezioni cedute.

3. Il fabbricante e il depositario comunicano mensilmente all'Agenzia, per le cessioni ai consumatori finali effettuate nel mese precedente, le marche di prodotti che contengono nicotina e il numero delle confezioni cedute.

4. Il fabbricante e il depositario sono tenuti a richiedere i contrassegni di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10 del Testo unico delle accise, da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti che contengono nicotina da immettere in consumo nel territorio dello Stato e a provvedere alla relativa consuntivazione.

ARTICOLO 6

Regime del deposito del fabbricante

1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

IL DIRETTORE GENERALE

2. I prodotti che contengono nicotina fabbricati sono presi in carico giornalmente dal fabbricante autorizzato previa emissione di bolletta di carico.

3. Per ciascuna estrazione di prodotti che contengono nicotina, il fabbricante autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.

3-bis. Nel caso di spedizione verso un altro deposito, i prodotti contenenti nicotina devono essere accompagnati dal documento di trasporto; la spedizione è comunicata via pec entro il giorno lavorativo precedente dal fabbricante agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti in relazione al deposito del fabbricante e al deposito di destinazione, indicando la quantità e la tipologia dei prodotti spediti.

4. Il fabbricante istituisce e cura la tenuta di:

- a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito;
- b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4.

5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.

6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.

7. Il fabbricante presenta all'Agenzia entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ai fini dell'accertamento dell'imposta dovuta, la dichiarazione mensile del quantitativo di prodotto fabbricato e immesso in consumo dalla quale risultino, per ciascuna marca, le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale, partita IVA e codice di imposta del deposito;
- b) data identificativa della dichiarazione mensile;
- c) denominazione e codice univoco di commercializzazione del prodotto di cui all'articolo 4, comma 5;
- d) il peso di ciascuna confezione espresso in grammi;
- e) numero delle confezioni fabbricate e immesse in consumo;
- f) quantità complessiva di prodotto che contiene nicotina immesso in consumo espressa in grammi;
- g) imposta unitaria al grammo;
- h) imposta complessiva dovuta;
- i) quantità di prodotto giacente nel deposito.

ARTICOLO 6-bis
Regime del deposito del depositario

1. I prodotti contenenti nicotina sono introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario.
2. I prodotti che contengono nicotina sono presi in carico giornalmente dal depositario autorizzato previa emissione di bolletta di carico.
3. Per ciascuna estrazione di prodotti che contengono nicotina, il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.
4. Nel caso di spedizione verso un altro deposito, i prodotti contenenti nicotina devono essere accompagnati dal documento di trasporto; la spedizione è comunicata via pec entro il giorno lavorativo precedente dal depositario agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti in relazione al deposito mittente e al deposito di destinazione, indicando la quantità e la tipologia dei prodotti spediti.
5. Il depositario istituisce e cura la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti introdotti o estratti dal deposito distintamente per le marche di cui all'articolo 4.
6. Le registrazioni di cui al comma 5 sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
7. Il depositario presenta all'Agenzia entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ai fini dell'accertamento dell'imposta dovuta, la dichiarazione mensile del quantitativo di prodotto immesso in consumo dalla quale risultino, per ciascuna marca, le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale, partita IVA e codice di imposta del deposito;
 - b) data identificativa della dichiarazione mensile;
 - c) denominazione e codice univoco di commercializzazione del prodotto di cui all'articolo 4, comma 5;
 - d) il peso di ciascuna confezione espresso in grammi;
 - e) numero delle confezioni immesse in consumo;
 - f) quantità complessiva di prodotto che contiene nicotina immesso in consumo espressa in grammi;
 - g) imposta unitaria al grammo;
 - h) imposta complessiva dovuta;
 - i) quantità di prodotto giacente nel deposito.

ARTICOLO 7

Versamento delle imposte, accertamento e controlli

1. Il fabbricante e il depositario corrispondono l'imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina immessi in consumo nel territorio nazionale, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui agli articoli 6, comma 7, e 6-bis, comma 7, ed è calcolata applicando l'imposta unitaria prevista dall'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, al quantitativo complessivo dei prodotti contenenti nicotina immessi in consumo.
2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è eseguito in via telematica mediante PagoPA, ovvero con il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.
3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del fabbricante e del depositario, controlla la contabilità e la documentazione previsti dalla presente determinazione nonché i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dai soggetti stessi, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

ARTICOLO 8

Rappresentante fiscale designato dal soggetto cedente i prodotti che contengono nicotina

1. Il soggetto cedente i prodotti che contengono nicotina di cui all'articolo 62 quater.1 del Testo unico delle accise provenienti da un altro Stato dell'Unione europea che li fornisce nel territorio italiano ai punti vendita, muniti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10, del Testo unico delle accise, nomina un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale, comunicando in forma telematica all'Agenzia le generalità dello stesso e, ai fini della prestazione della cauzione di cui al comma 2, lettera b), l'ammontare presuntivo della media dell'imposta dovuta in ciascuno dei dodici mesi ricompresi in un anno solare.
2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
 - a) ha sede nel territorio italiano;
 - b) è obbligato, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. L'importo della cauzione è pari all'imposta media di consumo dichiarata ai sensi del comma 1. Detto importo deve essere adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
 - c) è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la quale è sottoscritta dal rappresentante fiscale ed allegata alla comunicazione di cui al comma 1;

IL DIRETTORE GENERALE

- d) inoltra l'istanza di cui all'articolo 4;
- e) è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 4;
- f) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca, il codice univoco di commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 5, il numero delle confezioni immesse in consumo, e l'imposta complessiva. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali relativi a ciascuna operazione emessi dal soggetto cedente;
- g) provvede ad inoltrare all'Agenzia le comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- h) trasmette, all'Agenzia entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ai fini dell'accertamento dell'imposta dovuta, la dichiarazione mensile del quantitativo di prodotto ceduto e il prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6-bis, comma 7;
- i) è obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed è soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

3. Entro trenta giorni dalla data di consegna all'Agenzia della cauzione di cui al comma 2, lettera b, l'Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della rappresentanza fiscale ovvero il provvedimento di diniego. Con il provvedimento di autorizzazione l'Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun rappresentante fiscale.

4. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera c). Il rappresentante fiscale decade altresì dall'autorizzazione di cui al comma 3, qualora venga meno la garanzia di cui al comma 2, lettera b. Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione la violazione delle disposizioni relative alla liquidazione e al versamento dell'imposta di consumo di cui rispettivamente agli articoli 6-bis, comma 7, e 7, comma 1.

5. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti che contengono nicotina.

ARTICOLO 9 **Disposizioni contabili**

- 1.** Le bollette di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 6-bis, commi 2 e 3, riportano, oltre alle generalità del soggetto emittente:
- a. il numero progressivo;
 - b. la data di emissione;
 - c. il codice di imposta, di cui agli articoli 2, comma 8, e 2-bis, comma 8;
 - d. la descrizione del movimento del prodotto;
 - e. il codice del prodotto, di cui all'articolo 4, comma 5;
 - f. la denominazione della marca del prodotto;
 - g. il numero delle confezioni del prodotto;
 - h. il peso di ciascuna confezione espresso in grammi;
 - i. la quantità complessiva movimentata, espressa in grammi, di prodotto.
 - l. le generalità del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico.

IL DIRETTORE GENERALE

2. Nei registri di cui agli articoli 6, comma 4, lettera b), 6-bis, comma 5, e 8, comma 2, lettera f), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, il fabbricante, il depositario e il rappresentante fiscale comunicano al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia il formato utilizzato dei registri e delle bollette.
3. Con provvedimento dell'Agenzia può essere disposto l'impiego da parte del fabbricante, del depositario e del rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi.
4. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise.
5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 10 **Vendita a distanza**

1. Il fabbricante e il depositario che intendono offrire a distanza sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, i prodotti di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del Testo unico delle accise, sono tenuti a comunicare all'Agenzia, preventivamente ovvero in caso di variazione, le modalità, gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva al medesimo soggetto istante, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti; le modalità di effettuazione, nonché gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva ai medesimi fabbricanti e depositari autorizzati tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti.
2. Il fabbricante e il depositario che effettuano la vendita a distanza sono tenuti a:
 - a) indicare sul sito web utilizzato il codice di imposta di cui all'articolo 2, comma 8, attribuito dall'Agenzia al deposito autorizzato;
 - b) prevedere l'acquisto dei prodotti solo previa registrazione degli utenti e con modalità di pagamento che consentano la tracciabilità delle transazioni;
 - c) assicurare, nell'offerta dei prodotti che contengono nicotina tramite canale fisico e a distanza, il rispetto dei criteri di congruità ed equivalenza, quanto a prezzi e quantità.
3. I siti web non preventivamente e formalmente comunicati nonché quelli che offrono i prodotti secondo modalità non conformi a quelle definite dal presente articolo possono essere sottoposti ad inibizione ai sensi dell'articolo 102, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, senza il riconoscimento di alcun indennizzo a carico dell'Agenzia.

ARTICOLO 11
Contrassegni di legittimazione

1. La circolazione dei prodotti che contengono nicotina di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del Testo unico delle accise, è legittimata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione. Le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative sono stabilite con separata determinazione direttoriale.

ARTICOLO 12
Importatore

1. Per i prodotti che contengono nicotina provenienti da paesi terzi che l'importatore cede ai punti vendita e introduce nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise è accertata e riscossa dall'Agenzia con le modalità previste per i diritti di confine.

ARTICOLO 13
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione valgono le disposizioni di cui all'articolo 61 del Testo unico delle accise e in quanto applicabili le disposizioni in materia di tabacchi lavorati del Testo unico delle accise e di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.

La presente determinazione verrà aggiornata in coerenza con le indicazioni che il Ministero della salute riterrà opportuno fornire, per quanto di competenza.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

LA PRESENTE COSTITUISCE IL TESTO CONSOLIDATO DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE PROT. 406606/RU, DEL 9 SETTEMBRE 2022, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 9 FEBBRAIO 2023, PROT 82915/RU.